



TRIBUNALE DI FERMO

Sezione civile e fallimentare
DECRETO EX ART. 12 BIS L. 3/2012

Il Giudice

- visto il ricorso contenente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ex artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012 del debitore [REDACTED] (cod. fisc.: [REDACTED]), nato a Montegranaro (FM) il 13/02/1971 [REDACTED] [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Ripa, giusta delega in atti;
- esaminata la documentazione allegata, compresa quella prodotta in ottemperanza al decreto interlocutorio emesso in data 22/11/2020;

ritenuto che:

- il Tribunale adito sia competente ex artt. 9 e 12 bis l. 3/2012;
 - sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura in esame, atteso che il ricorrente, persona fisica che ha assunto obbligazioni per esigenze personali e familiari, versa in una situazione di sovraindebitamento, resa evidente dalla circostanza che il patrimonio prontamente liquidabile per far fronte all'esposizione debitoria dedotta, così come attestato nella relazione in atti, è palesemente insufficiente;
 - non sussistano le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 l. 3/2012;
 - il piano e l'allegata relazione presentino i contenuti richiesti dagli artt. 8 e 9 l. 3/2012;
- valutata la completezza della documentazione prodotta, come da attestazione del professionista nominato, nonché l'insussistenza di atti di frode (non si evince dagli atti di causa l'esecuzione di pagamenti indebiti o il compimento di atti di straordinaria amministrazione che abbiano comportato la sottrazione di risorse al concorso);

considerato che:

- a seguito della riforma della l. 3/2012, attuata con d.l. 137/2020, conv. in L. 176/2020, condizione per l'ammissione del consumatore alla procedura di sovraindebitamento in esame è l'assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione del sovraindebitamento, così circoscrivendo le ipotesi di esclusione del beneficio ai casi in cui la condotta del consumatore palesa, se non stati soggettivi intenzionali, quantomeno prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media;
 - sussiste - senza pretese di esaustività sulle plurime casistiche che possono palesarsi - colpa grave qualora il debitore assuma nuove obbligazioni, tali da determinare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione debitoria o aggravare lo stato di sovraindebitamento già esistente, per procurare a terzi ingiustificati vantaggi o conservare condizioni di vita non proporzionate alle risorse disponibili (es. finanziamenti contratti per l'acquisto di beni voluttuari) ed assume dunque centralità nell'analisi di detta condizione subiettiva la finalizzazione delle risorse acquisite mediante finanziamento;
 - nella specie la ricostruzione dei fatti dedotti dal ricorrente, avvalorata dalla conforme attestazione, individua quali principali cause del sovraindebitamento i finanziamenti contratti per far fronte ad esigenze familiari imprevedute; la decisione di far ricorso al credito non può ritenersi, alla luce delle considerazioni svolte, connotata da colpa grave;
- rilevato, inoltre, che nessun creditore ha formulato contestazioni;



osservato, infine, che l'estensione temporale del piano è fissata in cinque anni, la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, in assenza di crediti privilegiati - ad eccezione dell'irrisorio credito dell'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per il quale è previsto il pagamento integrale della cartella di pagamento, pari ad Euro 3,53, con saldo che verrà versato in unica soluzione entro 60 giorni dalla data di comunicazione del decreto di omologa - non è irrisoria, essendo pari al 29%, ed è compatibile con le disponibilità attuali del ricorrente (in particolare il ricorrente allega quanto segue: 1) lo stipendio mensile che ammonta a € 871,26 (docc. 1 e 2 all. alla "Memoria di integrazione di documenti e chiarimenti"), di cui lo stesso ricorrente mette a disposizione Euro 350,00 al mese per 63 mesi; 2) il saldo positivo del proprio conto corrente per € 4.407,050 (doc. 5 all. alla stessa memoria); 3) con riguardo alle garanzie relative all'apporto finanziario di terzi (██████████, madre del debitore, la quale si era già dichiarata disponibile a mettere a disposizione della procedura la somma di € 10.000,00), il vaglia postale con beneficiario lo stesso debitore, da riscuotere entro il 31/12/2022 e vincolato alla presente procedura (v. doc. 6 all. alla memoria), somma che pertanto potrà essere svincolata e quindi liquidata, in modo tale da poter soddisfare i creditori chirografari indicati nel piano del consumatore depositato (SIENA NPL 2018 S.R.L., AT NPL'S SPA, ITALCAPITAL e PURPLE SPV), oltre al 100% delle spese in prededuzione per OCC, spese di giustizia ed Avv. Antonella Ripa (quali spese prededucibili) e del suddetto credito dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione; 4) l'ulteriore somma di Euro 1.540,00 costituita dall'anticipo TFR concesso dal datore di lavoro;

osservato, in tale contesto, che nel momento stesso in cui si dispone l'omologa del piano, alla logica della concorsualità consegue che tutti i creditori che soggiacciono alle previsioni del piano, di tal chè tutti i menzionati creditori chirografari verranno soddisfatti nella percentuale prevista (al 29%) e secondo i tempi di cui al piano omologato;

ritenuto, dunque, di condividere sul piano prospettico la valutazione di fattibilità compiuta dal professionista nominato; ritenuto, in forza di quanto dedotto, che sussistano i presupposti per l'omologazione del piano del consumatore, così come proposto;

P.Q.M.

Visti gli artt. 12 bis e 12 ter l. 3/2012,

- omologa il piano del consumatore proposto nell'interesse di ██████████ nei termini e con le modalità indicate;

- avverte che dalla data del presente decreto di omologazione:

- i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore, né possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso;

- i creditori per causa o titolo posteriore, parimenti, non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

- dispone che il presente decreto sia comunicato a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicato sul sito del Tribunale entro dieci giorni dalla comunicazione.

Si comunichi al ricorrente ed al professionista designato con funzioni di O.C.C.

Così deciso in Fermo, il 31/12/2021

Il Giudice

(dott.ssa Sara Marzialetti)

